

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 180 a iniziativa della Consigliera Ruggeri

Disposizioni per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza nel sistema dell'emergenza-urgenza

Signori Consiglieri,

la carenza di personale medico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario regionale rende necessaria la definizione di specifiche misure allo scopo di garantire i livelli essenziali di assistenza.

In particolare, si ritiene doveroso un intervento del legislatore regionale diretto a introdurre, nell'ambito della disciplina delle attività aggiuntive che possono essere svolte su base volontaria, disposizioni atte a favorire l'espletamento di dette attività da parte dei dirigenti medici.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'area della sanità - relativo al triennio 2016-2018 - dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, all'articolo 115 - recante "Tipologie di attività libero professionale intramuraria" - nel delineare le diverse forme in cui può svolgersi l'attività libero professionale al di fuori dell'impegno di servizio, prevede, al comma 2, che si considerano prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria ex articolo 115, comma 1, lettera d), "anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle aziende o enti ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia".

L'articolo 24, comma 6, del citato CCNL prevede, altresì, che "Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati (...) sia necessario un impegno aggiuntivo, l'azienda o ente, sulla base delle linee di indirizzo regionali ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, in base al regolamento adottato dalle aziende o enti. La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di euro 60,00 lordi onnicomprensivi (...)".

Allo scopo di favorire l'applicazione dell'istituto delle prestazioni aggiuntive su base volontaria, riducendo di conseguenza l'utilizzo delle esternalizzazioni, risulta opportuno adeguare la tariffa oraria da erogare ai dirigenti medici delle equipe da euro 60,00 a euro 120,00 lordi onnicomprensivi.

L'intervento di cui trattasi non comporta nuovi o maggiori oneri per il SSR poiché può essere effettuato nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, con particolare riferimento allo stanziamento iscritto alla Missione 13 – Programma 01 – Titolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2022, n. 32 (Bilancio di previsione 2023-2025).

L'articolazione del provvedimento

La presente proposta di legge è composta da tre articoli.

In particolare, l'articolo 1 definisce la finalità del provvedimento, sottolineando la necessità di far fronte al grave problema della carenza di personale medico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario regionale. Nello specifico, si consente alle aziende e agli enti del SSR di ricorrere all'istituto contrattualmente previsto delle prestazioni aggiuntive per il tempo strettamente necessario, aumentando la tariffa oraria fino a 120,00 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Si introduce inoltre un onere motivazionale in capo alle aziende sanitarie che intendono procedere, a seguito di specifica autorizzazione della Giunta regionale, a nuovi affidamenti esterni di servizi medici.

L'articolo 2 contiene le disposizioni finanziarie che fanno riferimento alle risorse già allocate nel bilancio di previsione 2023-2025.

L'articolo 3 contiene la dichiarazione d'urgenza, prevedendo che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Scheda economico-finanziaria

Scheda economico-finanziaria P.d.L. "Disposizioni per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza nel sistema dell'emergenza-urgenza"												
NORMATIVA		SPESA					COPERTURA					
ART	DESCRIZIONE	NATURA DELLA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	2023	2024	2025	Missione/ Programma/ Capitolo	MODALITA' DI COPERTURA	2023	2024	2025	MISSIONE / PROGRAMMA/ CAPITOLO
1	Finalità	corrente	Triennale				Missione 13 Programma 01 Titolo 1	Già iscritta				Missione 13 Programma 01 Titolo 1
2	Disposizioni finanziarie	corrente	Triennale				Missione 13 Programma 01 Titolo 1	Già iscritta				Missione 13 Programma 01 Titolo 1
3	Dichiarazione di urgenza	senza oneri										